

DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA CON TEMRINI RIDOTTI (AI SENSI DELL'ART. 71 CO. 3 DEL D.LGS. N. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LE SS.CC. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA - OSTETRICIA E GINECOLOGIA –RADIOLOGIA – UROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER LA DURATA DI MESI DODICI.

Stazione Appaltante	AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA Sito Internet: http://www.ospedale.al.it
S.C. Responsabile	Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento Direttore Dott. Fabrizio Ferrando PEC acquisti-logistica@pec.ospedale.al.it
Responsabile unico del Progetto	Dott. Gianluca MIGLIETTA Dirigente S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento Tel. 0131.206672 e-mail: gmiglietta@ospedale.al.it
Referente Amministrativo	Giulia Gagliardi S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento Tel. 0131.206036 e-mail: giulia.gagliardi@ospedale.al.it
Luogo di svolgimento del servizio	ALESSANDRIA Codice NUTS: ITI18
ID SINTEL	_____
LOTTI	LOTTO 1 - MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA LOTTO 2 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA LOTTO 3 - RADIOLOGIA LOTTO 4 - UROLOGIA LOTTO 5 – ANESTESIA E RIANIMAZIONE (OPZIONALE)
Luogo di svolgimento del servizio	ALESSANDRIA Codice NUTS: ITI18
PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.	PREVISTO
Codice CPV principale	79625000-1
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore a base d'asta 12 mesi	€ 5.944.320,00 (IVA ESENTE)
Durata dell'Appalto	12 mesi

Sommario

TITOLO I – DISCIPLINARE DI GARA	5
ART. 1 – PREMESSE	5
ART. 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
ART. 2.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA	7
ART. 2.2 – CHIARIMENTI	8
ART. 2.3 – COMUNICAZIONI	8
ART. 2.4 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO	9
ART. 3 – OGGETTO, VALORE E DURATA DEL SERVIZIO	9
ART. 3.1 – INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO	11
ART. 3.2 – PERIODO DI PROVA	11
ART. 3.3 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
ART. 3.4 – OPZIONE DI ESTENSIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 3.5 - CONDIZIONI RISOLUTIVE	12
ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI	13
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
ART. 6.1 – SELF-CLEANING	14
ART. 6.2– ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
ART. 7.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
ART. 7.2 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	16
ART. 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	17
ART.7.4 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
ART. 7.5 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	17
ART. 8 - AVVALIMENTO	17
ART. 9 – FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE (FVOE)	18
ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	19
ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
ART. 11.1 – REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL’OFFERTA	21
ART. 11.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO	23
ART. 11.3 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI GARA	24
ART. 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
ART. 13.1 – MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 25	
ART. 13.2 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO	27

ART. 13.3 – DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	28
ART. 13.4 – DGUE	28
ART. 13.5 – (EVENTUALE) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	29
ART. 13.6 – PATTO DI INTEGRITÀ	29
ART. 13.7 – (EVENTUALE) PROCURA	30
ART. 13.8 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO	30
ART. 13.9 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI E ASSOCIANDI	30
ART. 13.10 - GARANZIA PROVVISORIA	31
ART. 13.11 - ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE A SISTEMA	33
ART. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA	34
ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA	36
ART. 15.1 – FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL’OFFERTA	37
ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
ART. 16.1- METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	42
ART. 16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	43
ART. 16.3 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	43
ART. 17 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	43
ART. 17.1 – APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	44
ART. 17.2 - APERTURA DELLA BUSTA TECNICA	45
ART. 17.3 - APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA	45
ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
ART. 19 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
ART. 20 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO	50
ART. 23 – ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI	50
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA	50
TITOLO 2 – CAPITOLATO DI GARA	52
ART. 25 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	52
ART. 26 - OGGETTO E DEFINIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	52
ART. 27 - STIPULA DELL’ ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE	53
ART. 28 - DESTINATARI DELL’ACCORDO QUADRO	53
ART. 29 - PROCEDURA DI ADESIONE E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI	53
ART. 30 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	53
ART. 31 - DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO	54
ART. 32 - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	54

ART. 33 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA L. 13.08.2010 N. 136	55
ART. 34 – ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO	55
ART. 35 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	55
ART. 36 – COPERTURE ASSICURATIVE	56
ART. 37 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	56
ART. 38 – PENALITÀ	57
ART. 39 - RECESSO.....	58
ART. 40 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	58
ART. 41 – OGGETTO DEL CONTRATTO	60
ART.4 2 - PERSONALE	64
ART. 43 – RESPONSABILE/COORDINATORE DEL SERVIZIO.....	65
ART. 44 - OBBLIGHI AFFIDATARIO DEL SERVIZIO	65
ART. 45 - DOVERI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO	66
ART. 46 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.....	66
ART. 47 - DISPOSIZIONI SANITARIE.....	67
ART. 48 – UTILIZZO APPARECCHIATURE	67
ART. 49 – SCIOPERO O ASTENSIONE DAL LAVORO	68
ART. 50 – DOVERI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO	68
ART. 51 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	68
ART. 52 – INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI PERIODICI.....	69
ART. 53 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136	69
ART. 54 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	69
ART. 55 – FORO COMPETENTE.....	70
ART. 56 – NORMA DI RINVIO	71

TITOLO I – DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – PREMESSE

Con determina a contrarre numerata, datata e pubblicata nella sezione “Documentazione di gara” e sul sito internet www.ospedale.al.it, congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, questa Amministrazione ha indetto una “PROCEDURA APERTA, CON TERMINI RIDOTTI AI SENSI DELL’ART. 71 CO. 3 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LE SS.CC. MEDICINA D’EMERGENZA/URGENZA - OSTETRICIA E GINECOLOGIA – RADIOLOGIA – UROLOGIA - (ANESTESIA E RIANIMAZIONE “OPZIONALE”) DELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA PER UN PERIODO DI 12 MESI”.

Ferma la pubblicazione del Bando di gara, l’affidamento avverrà mediante procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 71 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 (in seguito anche solo “Codice”), da aggiudicarsi nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

La gara è suddivisa in 5 Lotti, come individuati all’art. 3 (di cui 1 opzionale). Ciascun concorrente può presentare offerta per più lotti. I servizi oggetto del presente appalto è disciplinata dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente capitolato.

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà verrà esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito: R.U.P.), ai sensi dell’art. 15 del Codice, è il Dott. Gianluca Miglietta, Dirigente Amministrativo della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento dell’AOU di Alessandria.

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 19 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

ART. 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1.1 – LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica denominata “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma” o “Sistema” o “Sintel”) iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica

necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature) e decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 1.1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 1.1.3 – IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale
 - Allegato A - Domanda di Partecipazione
 - Allegato 1 – Schema modulo offerta economica
 - Allegato 2 – Patto di integrità
 - Allegato 3 – Schema di Contratto;

- Modalità tecniche di utilizzo SINTEL (reperibili al seguente link: Guide e manuali - ARIA: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>)

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.ariaspa.it> e sulla piattaforma Sintel.

Sul sito internet della stazione appaltante <http://www.ospedale.al.it> è segnalato il link per accedere alla documentazione medesima.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

ART. 2.2 – CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet di cui al Bando di gara e su Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'Azienda non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.

Eventuali rettifiche al Bando di gara e alla restante documentazione di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

ART. 2.3 – COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti mediante l'utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05.

In caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, si provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 2.4 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alla presente procedura telematica di selezione del contraente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione, secondo quanto riportato nel manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel". I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30.03.2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da Agid. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid.

ART. 3 – OGGETTO, VALORE E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare detta regole e modalità di svolgimento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 co. 3 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, mediante accordo quadro con più operatori economici, del servizio di assistenza medica presso le SS.CC. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - MEDICINA D'EMERGENZA/URGENZA - OSTETRICIA E GINECOLOGIA — RADIOLOGIA – UROLOGIA dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria (d'ora in avanti semplicemente "Azienda") per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai fini dell'articolo 14, comma 4 del Codice, è pari ad € 5.944.320,00 (IVA esente), al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a Euro 0,00, così determinato:

LOTTO	TARIFFA ORARIA	TURNI MENSILI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO A BASE DI GARA MESI 12	CIG
LOTTO 1 - MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA	€ 120,00	40	€ 57.600,00	€ 691.200,00	
LOTTO 2 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 120,00	75	€ 108.000,00	€ 1.296.000,00	
LOTTO 3 – RADIOLOGIA	€ 145,00	120	€ 201.600,00	€ 2.419.200,00	

LOTTO	TARIFFA ORARIA	TURNI MENSILI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO A BASE DI GARA MESI 12	CIG
LOTTO 4 – UROLOGIA	€ 120,00	69	€ 99.360,00	€ 1.192.320,00	
LOTTO 5 – ANESTESIA E RIANIMAZIONE (OPZIONALE)	€ 120,00	20	€ 28.800,00	€ 345.600,00	

Tali importi hanno carattere meramente indicativo e non creano alcun vincolo o obbligo a carico della Stazione Appaltante.

L'importo complessivo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 80% dell'importo totale a base di gara, calcolato sulla base degli elementi presunti relativi al numero del personale da impiegare e alla tipologia delle attività da eseguire secondo quanto specificato nel capitolato speciale di gara.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

La durata contrattuale del presente conferimento è fissata, per ciascun lotto, in 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto Legge decreto-legge 30.03.2023 n. 34 convertito con modificazioni nella legge di conversione 26.05.2023, n. 56, recante: "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.124 del 29.05.2023. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con le Ditte aggiudicatarie.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento e senza ulteriori oneri a carico (per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e segg. Cod. Civile), qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Azienda.

Le quantità delle prestazioni richieste in fase di stipula dei contratti attuativi sono da ritenersi indicative poiché l'attività clinica ad essa correlata è difficilmente quantificabile "ex ante" in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause/circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Piemonte.

I fabbisogni e la durata dei contratti attuativi indicati per ogni singolo lotto dell'A.Q. potranno, pertanto, subire variazioni, sia in diminuzione che in aumento, nel periodo di validità degli stessi in relazione alle effettive necessità organizzative (compresa la cessazione anticipata dei contratti attuativi in caso di raggiungimento della dotazione organica di personale medico, per singola specialità, stabilita dal piano aziendale dei fabbisogni di personale a seguito di assunzioni conseguenti all'espletamento di procedure concorsuali) a giudizio insindacabile dell'Azienda, ai sensi dell'art. 120 del Codice ("Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"), senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

L'Azienda non risponderà, pertanto, nei confronti delle Ditte aggiudicatarie in caso di ordinativi per importi e durata inferiori rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare di gara o di risoluzione anticipata dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro a seguito di sopravvenute esigenze organizzative che si dovessero verificare presso una o più strutture sanitarie sopra indicate (ad es. per assunzioni a seguito di procedure di

selezione ad evidenza pubblica, trasferimenti da altre aziende sanitarie, disposizioni nazionali e regionali, ecc.).

Si precisa che gli importi indicati a base d'asta, e quello effettivamente aggiudicati, per ogni lotto potranno essere oggetto di modifica qualora risultassero superiori ai prezzi di riferimento dei servizi medici contenuti nel Decreto del Ministro della Salute (sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione) da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 26 maggio 2023 n. 56 sopra richiamata al fine di garantire l'economicità dei contratti, la trasparenza delle condizioni di acquisto e l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, durante la vigenza del rapporto contrattuale.

Gli operatori economici aggiudicatari dovranno, pertanto, rendersi disponibili alla rinegoziazione dei prezzi, qualora più favorevoli per questa Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla comunicazione.

ART. 3.1 – INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

E' fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Cod., Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la SA rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara al termine della stessa o dopo la stipulazione del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e del contratto.

Il contratto NON potrà essere ceduto in tutto o in parte, né essere eseguito da altre persone o da altra impresa diversa dall'aggiudicatario, neppure per mezzo di procuratore, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

L'erogazione del servizio di assistenza medica sarà regolamentata dal presente documento e da apposito contratto, di durata corrispondente al periodo di affidamento, allegato al presente capitolato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché tutte le prestazioni oggetto dell'appalto si svolgono presso le sedi dell'Azienda, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Amministrazione o per conto dell'Amministrazione. Pertanto, non si rende necessario predisporre il documento denominato DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) in quanto, nelle attività oggetto della presente procedura, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.

Si ricorda che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta onere dell'appaltatore elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

ART. 3.2 – PERIODO DI PROVA

Il "Contraente" è tenuto al superamento di un **periodo di prova di tre mesi**. Tale periodo rientra comunque nei 12 mesi di durata del contratto. In caso di silenzio da parte dell'Azienda nei tre mesi successivi alla scadenza del periodo di prova, quest'ultimo è da intendersi superato.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda potrà recedere dal contratto previo riconoscimento al contraente delle prestazioni erogate durante il periodo di prova.

Qualora l'Azienda intendesse avviare il relativo procedimento, il mancato superamento del periodo di prova sarà contestato, formalmente e motivatamente, mediante PEC da inoltrare al contraente con l'invito a voler formulare eventuali controdeduzioni da trasmettere entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Azienda provvederà alla verifica delle controdeduzioni e, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, procederà:

a) a confermare l'esito di mancato superamento del periodo di prova;

b) ad accogliere le controdeduzioni del "Contraente";

Nell'ipotesi sub. b), l'Azienda si riserva la facoltà di attivare un nuovo periodo di prova suppletivo di durata non superiore a tre mesi, con la stessa procedura precedentemente descritta.

In caso di silenzio da parte dell'Azienda nei due mesi successivi alla scadenza del periodo di prova, quest'ultimo è da intendersi comunque superato.

Verificandosi la fattispecie di mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda potrà utilizzare la graduatoria definitiva della presente procedura di gara, affidando il servizio ad altro concorrente.

ART. 3.3 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

3.1 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.2 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b) del Codice

In fase di esecuzione del contratto, potrà essere necessario affidare servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale ma riconducibili alle medesime prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di gara e alle condizioni economiche di aggiudicazione.

3.3 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice

In fase di esecuzione del contratto, la Legge 26.05.2023 n. 56 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" potrà determinare l'inserzione automatica delle nuove eventuali clausole ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile.

ART. 3.4 – OPZIONE DI ESTENSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di richieste di servizi non offerti in sede di gara, dopo apposita valutazione da parte del RUP e/o di idoneo organo, l'Azienda potrà estendere il contratto, così pure per servizi complementari la cui variazione di fornitore sia motivo di incompatibilità o difficoltà tecniche/di sicurezza per quest'ultima, ai sensi dell'art. del Codice.

ART. 3.5 - CONDIZIONI RISOLUTIVE

Fatta salva la facoltà di recesso unilaterale del contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., per le motivazioni e fattispecie indicate nel precedente art. 3 del presente capitolato, in merito alla quantificazione presunta e non vincolante dei fabbisogni e della durata dei contratti di adesione all'Accordo Quadro (in relazione alle effettive esigenze organizzative dell'Azienda), nel caso in cui durante la durata contrattuale, il Soggetto Aggregatore di riferimento della Regione Piemonte (SCR Piemonte spa) ovvero Consip Spa aggiudichino procedure di gara aventi ad oggetto i servizi in oggetto o parte di essi, i fornitori si renderanno disponibili a rinegoziare i prezzi, qualora più favorevoli, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Analogamente, **nel caso in cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o altri Enti riconosciuti dovessero elaborare prezzi di riferimento per i servizi oggetto della presente gara, o parte di essa, come previsto dall'art. 10 comma 3 della L. 26 maggio 2023 n. 56, durante la vigenza del rapporto contrattuale i fornitori si renderanno disponibili alla rinegoziazione dei prezzi, qualora più favorevoli, entro 30 giorni dalla comunicazione.**

In caso di mancato adeguamento alle condizioni più favorevoli, l'Azienda ha la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Fatta salva l'inserzione automatica delle nuove eventuali clausole ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile per effetto della Legge 26.05.2023 n. 56, non è prevista alcuna clausola di revisione prezzi essendo la durata dei contratti attuativi dell'AQ oggetto del presente disciplinare pari a 12 mesi.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche solo "aggregazione di retisti");
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. "Rete – soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. "Rete – contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

ART. 6.1 – SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self-cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 6.2– ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare, e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale anche accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: "FVOE").

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 262 del 20.6.2023, punto 12.4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

Con comunicato 7.2.2024 l'ANAC ha reso noto che per agevolare l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico nella sua versione 2.0, sono stati predisposti due manuali specifici, uno rivolto alla Stazione Appaltante e l'altro all'Operatore Economico.

ART. 7.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il FVOE e ove non disponibili Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la piattaforma SINTEL.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera a), lo stesso deve essere posseduto come segue:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Si precisa che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D.Lgs. n. 36/2023. Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita da questa Stazione Appaltante.

L'insussistenza dei motivi di esclusione deve riguardare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, in caso contrario l'organo comune e le singole imprese retiste indicate.
- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) D.Lgs. n. 36/23, costituendo, ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 36/23, ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art.65 del D.Lgs. n. 36/23, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia deve dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. .

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell'offerta sarà unica, così come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche ed economiche quanti sono i lotti per i quali il concorrente ha presentato l'offerta.

ART. 7.2 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria per la partecipazione alla presente procedura.

ART. 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale per la partecipazione alla presente procedura.

ART.7.4 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione esposti nei paragrafi dedicati.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo del presente Disciplinare, come meglio precisato in seguito.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 7.5 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e ss.mm.ii.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio solo a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 – FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE (FVOE)

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, avviene anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo Sintel.

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, in sede di comprova dei requisiti si riserva di richiedere i documenti nei confronti dell'aggiudicatario tramite la piattaforma Sintel o tramite PEC ove non presenti nel fascicolo.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13.12.2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della sopra menzionata Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla lex specialis di gara.

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni previste nel presente capitolato Speciale

È vietata, altresì, la cessione totale o parziale del contratto di cui all'articolo 1406 del Codice Civile.

ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta [ove richiesto aggiungere e la documentazione] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per partecipare al presente appalto l'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte":

Ore _____ del giorno 2024.

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101, comma 1 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa una sola volta, secondo le modalità sotto specificate. Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l'operatore economico deve predisporre e inviare:

- una "busta telematica" contenente la documentazione tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: Il percorso "Invia offerta", viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

ART. 11.1 – REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL’OFFERTA

Ferme restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all’allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il re-invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

A livello di singolo lotto, Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quali sono i lotti per cui è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed “Invia offerta multilotto” ed “Invia offerta”.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i. caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;

ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).
La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
- il documento denominato "Documento d'offerta", descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell'offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità);
- il "Documento d'offerta" descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all'allegato "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel" relativamente all'utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. L'Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- a) di allegare i documenti richiesti;

- b) di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente esonera l'Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

ART. 11.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel del presente disciplinare.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno della Dichiarazione di partecipazione – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

ART. 11.3 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e delle omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato

- collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE è delle dichiarazioni richieste è sanabile;
 - il mancato inserimento nella documentazione amministrativa del PASSOE dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, con esclusione dalla gara in mancanza di regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi. Si segnala, inoltre, che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta multilotto", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nell'allegato al presente Disciplinare "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel", e segnatamente:

1. **Domanda di partecipazione** e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione, conforme al modello denominato "*Modello di domanda di partecipazione*", firmato digitalmente;
2. **DGUE** (da compilare sulla piattaforma);
3. Documento attestante il **versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**.

4. **Patto di integrità** in materia di contratti pubblici regionali conforme al modello denominato “Modello Patto di integrità”, firmato digitalmente;
5. Documentazione attestante il **pagamento del bollo**;
6. (eventuale) procura;
7. (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento
8. (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati e associandi come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Si precisa che tali documenti dovranno essere allegati in Sintel aggregati in un unico file compresso, non firmato digitalmente, in formato elettronico .zip oppure .rar oppure .7z oppure equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'allegato “Modalità d'utilizzo Sintel” del presente Disciplinare.

ART. 13.1 – MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione”, firmata digitalmente, conforme al modello denominato “Modello di domanda di partecipazione”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che tale documento dovrà essere integrato con le dichiarazioni di cui oltre.

La domanda di partecipazione è redatta in bollo.

Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.

Si ribadisce che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti sia in capo sia alle persone fisiche, che in capo alle persone giuridiche al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2036. Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita dall' Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza di eventuali cause di esclusione prima della presentazione dell'offerta ed indica, altresì, le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra di essere stato impossibilitato ad adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- e) di accettare le clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente Disciplinare;
- f) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- g) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- h) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

Si precisa che nel caso di società di capitali con solo due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ART. 13.2 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo oppure del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma aggregata il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

ART. 13.3 – DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera 610 del 19.12.2023 pubblicata in GU Serie Generale n.9 del 12.1.2024. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta in ragione del valore globale stimato dell’appalto del relativo Lotto indicato nel presente Disciplinare di gara. Il contributo non è dovuto per lotti di importo inferiore a € 150.000, come da richiamata Delibera Anac.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Importo Contributo ANAC Ditta partecipante	Importo Contributo ANAC Stazione Appaltante
1		€ 77,00	€ 880,00
2		€ 165,00	
3		€ 165,00	
4		€ 165,00	
5		€ 33,00	

ART. 13.4 – DGUE

Oltre al “Modello di domanda di partecipazione”, che dovrà comunque essere presentato, l’operatore economico dovrà presentare, anche “Modello DGUE” in formato xml compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

A scopo informativo si allega altresì il DGUE in formato word. Si precisa che nel predetto campo dovrà essere caricato, in dedicata cartella compressa, il DGUE sia in formato xml SENZA apposizione della firma digitale che in formato XML opportunamente firmato digitalmente.

Con il DGUE, l’operatore economico dovrà attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della parte V del Codice (artt. da 94 a 98); soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Istruzioni per la compilazione DGUE:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente prende visione di tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal DGUE (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tutti i provvedimenti, ivi inclusi quelli non definitivi.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.
- Eventuale la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

ART. 13.5 – (EVENTUALE) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 13.6 – PATTO DI INTEGRITÀ

A pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio precisato in seguito) con le modalità di cui all'Allegato "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel" del Disciplinare ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nel predetto campo in sede di invio dell'offerta amministrativa. La sottoscrizione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel medesimo Patto.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante - o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa - di tutte le Imprese raggruppande,

raggruppate, o consorziate; ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata.

ART. 13.7 – (EVENTUALE) PROCURA

Qualora la dichiarazione di cui al Modello di domanda di partecipazione e/o DGUE, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema.

L' Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

ART. 13.8 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO

In caso di ricorso all’avvalimento, di cui al precedente paragrafo del presente Disciplinare, in conformità all’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente dovrà allegare/inserire, la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all’articolo citato.

L' Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia provvisoria.

ART. 13.9 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI E ASSOCIANDI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
-

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire la documentazione di cui ai casi sopra a sistema.

È facoltà dell' Azienda richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

L' Azienda si riserva di richiedere la presentazione dell'originale della documentazione inserita a Sistema.

ART. 13.10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, e precisamente di importo pari, per ciascun lotto, agli importi indicati nel seguente prospetto:

LOTTO	IMPORTO CONTRATTUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA DEL 30%	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA DEL 50%
1	€ 691.200,00	€ 13.824,00	€ 4.147,20	€ 6.912,00
2	€ 1.296.000,00	€ 25.920,00	€ 7.776,00	€ 12.960,00
3	€ 2.419.200,00	€ 48.384,00	€ 14.515,20	€ 24.192,00
4	€ 1.192.320,00	€ 23.846,40	€ 7.153,92	€ 11.923,20
5	€ 345.600,00	€ 6.912,00	€ 2.073,60	€ 3.456,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, su un conto della stazione appaltante presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

La stazione appaltante non risulta abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13.11 - ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE A SISTEMA

Dovranno inoltre rese, esclusivamente tramite il "Sistema" le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di accettazione terminie condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i terminie le condizioni ivi previste.
Dichiarazione offerta indicativa	Dichiaro la capacità di eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente procedura, nel rispetto di caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di servizio minimi indicati nel Capitolato e negli eventuali documenti complementari.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al secondo step del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica nell’apposito campo “Documentazione tecnica” in una cartella compressa in formato elettronico.zip oppure .rar oppure .7z oppure equivalenti software di compressione dati, contenente la documentazione di partecipazione (“Offerta Tecnica”), i cui elaborati/documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.

Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire nella “Offerta Tecnica” la seguente documentazione:

- A) Relazione tecnica dei servizi offerti che descriva, in dettaglio, le modalità di esecuzione delle prestazioni mediche richieste sulla base di quanto indicato, per ciascun lotto, nel capitolato speciale al fine di fornire alla Commissione giudicatrice tutti gli elementi utili per la valutazione qualitativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare:
- **Modalità di gestione del servizio e organizzazione dell’impresa**
 - Ricerca e valutazione competenze del personale, gestione presenze/assenze, modalità di comunicazione con il Responsabile- Coordinatore del servizio
 - Risorse strumentali a disposizione per lo svolgimento del servizio Sistemi di autocontrollo - reportistica e tracciabilità dell’attività svolta e gestione rilevamento/risoluzione problematiche tecniche
 - **Risorse professionali dedicate al servizio** (con specifica indicazione dei medici individuati per ogni lotto di partecipazione)
 - Numero, qualifiche ed esperienze dei dirigenti medici impiegati nel servizio: curriculum professionale (comprensivo del dettaglio attività svolte), tipologia di contratto di assunzione, livello contrattuale, n. di anni di esperienza, formazione, ecc.
 - Autocertificazioni sottoscritte dai professionisti, da allegare ai CV, di disponibilità a svolgere le prestazioni mediche presso l’Azienda
 - Curriculum del responsabile/coordinatore del servizio
 - Strutturazione dei percorsi formativi individuali già effettuati e previsti
- B) Eventuali servizi migliorativi – a titolo gratuito - che l’operatore economico intenda proporre per la gestione del servizio (le proposte saranno valutate solo se ritenute concretamente in grado di portare benefici all’attività e coerenti con il contesto organizzativo generale del servizio e di carattere innovativo).
- C) Eventuale altra documentazione che la Ditta ritenga importante ai fini della valutazione qualitativa.

Il progetto nel suo complesso non dovrà superare i 30 fogli (fronte e retro) e dovrà essere redatto con una dimensione di carattere di minimo 10 pt. e dovrà essere predisposto seguendo l’ordine sottoelencato:

- relazione inerente il progetto gestionale e organizzativo del servizio proposto con evidenza delle competenze ed esperienza del personale proposto per ogni lotto;
- documento relativo alla gestione del personale (inserimento e formazione, gestione assenze a vario titolo e sostituzioni del personale, modalità di rilevazione delle presenze e tempistica d’invio della turnistica);
- documento relativo alla comunicazione con le competenti strutture dell’azienda sanitaria.

L’operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto, allegando, per ognuno, il curriculum vitae.

I documenti costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di

sottoscrizione dell'Offerta Tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella "Busta B" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore (Se trattasi di procuratori va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata).

I documenti dell'Offerta Tecnica contenuti nella Busta "B" non potranno fare alcun riferimento a valori economici relativi all'Offerta economica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.2.

Si precisa quanto segue:

- Qualora la documentazione tecnica sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- Per quanto riguarda i dati relativi al personale, l'Operatore Economico dovrà indicare i valori relativi al personale che intende impiegare per il servizio. A seguito di aggiudicazione del contratto, il personale indicato dall'Operatore Economico nel progetto tecnico per ogni lotto dovrà essere confermato e fornito secondo le tempistiche e modalità che verranno indicate: i CV acquisiti agli atti saranno sottoposti a verifica dei dati dichiarati da parte dell'Azienda Ospedaliera. **Eventuali immotivate discrepanze saranno causa di mancata stipula del contratto.** I requisiti dichiarati dovranno sussistere alla data di aggiudicazione.
- La presenza nella documentazione contenuta nel campo "Documentazione tecnica" di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
- Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nella documentazione tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice.
- L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale e relativi allegati tecnici, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del "principio di equivalenza", di cui all'art. 79 del "Codice", specificato all'interno dell'Allegato II.5.
- I documenti e tutti gli elaborati di cui si compone la documentazione tecnica devono essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).
- Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, la Documentazione Tecnica dovrà essere firmata:
(i) dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti;
(ii) dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. o consorzi costituendi.
- Equivalenza: l'equivalenza, nel caso di offerta di requisiti diversi per specifiche tecniche a quelli indicati nel capitolato tecnico, dovrà essere comprovata nell'ambito della suddetta documentazione. In mancanza, le relative offerte saranno escluse per non conformità alle specifiche tecniche richieste, l'Azienda si riserva, tuttavia, la facoltà - insindacabile e motivata - di ritenere o meno sufficientemente comprovata l'equivalenza richiesta dalla concorrente.

È interesse dell'Operatore Economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una migliore valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. La carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire la verifica dei requisiti minimi richiesti e la eventuale del servizio offerto da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'esclusione dal prosieguo della gara.

La mancanza della documentazione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo riferita a singoli elementi di valutazione comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0 per l'elemento mancante o di difficile valutazione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA

A livello di singolo lotto, allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una offerta economica, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui intende partecipare, così composta:

Offerta economica generata dal sistema:

1. indicare a Sistema, a pena di esclusione, nell'apposito campo "Offerta economica", il costo orario e il totale della propria offerta;
Saranno escluse dalla gara le offerte il cui importo complessivo sia superiore o pari al prezzo a base di gara.
2. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i relativi costi (in Euro);
3. ove presenti, indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale", i propri costi della manodopera (in euro);
4. indicare a Sistema, nell'apposito campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore (in Euro) dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" (individuati dalla Stazione Appaltante) pari a € 0,00 (zero/00);

OFFERTA ECONOMICA:

Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "**OFFERTA ECONOMICA**" i seguenti documenti:

- a) **Modulo Offerta Economica (Allegato 1)** - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo indicato nell'offerta economica di cui al precedente punto 1.

L'offerta economica deve, altresì, contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Non sono ammesse, pena esclusione, offerte incomplete relativamente alle forniture previsti, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali.

ART. 15.1 – FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL’OFFERTA

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell’invio e della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, per ogni lotto per il quale partecipa, allo step 4 del percorso “Invia offerta multilotto”:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto;
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell’offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel del Disciplinare - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al presente punto costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente dal lotto cui si riferisce l’offerta, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel del Disciplinare;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta multilotto” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta multilotto” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della presente procedura avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 determinato secondo i criteri di valutazione di seguito riportati.

L'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro.

Il numero degli aggiudicatari di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale) sulla base della tabella sottostante:

NUMERO DI OFFERTE VALIDE (COME RISULTANTE DA GRADUATORIA FINALE)	NUMERO DI FORNITORI AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO	PERCENTUALE INDICATIVA DI ASSEGNAZIONE
1	1	1° Aggiudicatario: 100%
2	2	1° Aggiudicatario: 90% 2° Aggiudicatario: 10%
>=3	3	1° Aggiudicatario: 80% 2° Aggiudicatario: 15% 3° Aggiudicatario: 5%

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per ogni lotto, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nella colonna "Criterio":

- con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.
- con la lettera **Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**" (On/Off), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

LOTTE DI GARA

La presente procedura di gara è suddivisa in nr. 4 lotti oltre 1 lotto opzionale come di seguito specificato:

LOTTO 1 – MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 10 turni diurni (dalle ore 08.00 alle ore 20.00) di dodici ore, compresi i giorni festivi

- fino a nr. 30 turni notturni (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) di dodici ore, compresi i giorni festivi

presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio", con calendario presenze

concordato con il responsabile della struttura.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO CRITERIO
1	Risorse umane Impiegate - qualifiche professionali e particolari documentate competenze del personale	45	1.1	Percorso formativo e professionale competenze ed esperienza documentate dei medici nel settore di attività, con particolare riguardo al servizio di emergenza territoriale 118 o in strutture di Pronto Soccorso	45	D
2	Modalità operative per la gestione del servizio	25	2.1	Gestione assenze	20	
			2.2	Modalità di comunicazione con le competenti strutture dell'Azienda Ospedaliera e gestione e tempistica d'invio della turnistica	5	

LOTTO 2 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- fino a nr. 30 turni notturni di dodici ore (dalle ore 20.00 alle ore 08.00), compresi i giorni festivi, di guardia attiva presso il Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio";
- fino a nr. 25 turni di guardia attiva diurna (dalle ore 08.00 alle ore 20.00);
- fino a nr. 20 turni di guardia attiva / reperibilità* notturna (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) e guardia attiva / reperibilità* prefestiva/festiva (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00), con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura.

*** (le guardie attive e le reperibilità dovranno essere quotate con offerte economiche differenti per le due tipologie di prestazioni da parte dell'operatore economico).**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO CRITERIO
1	Risorse umane Impiegate - qualifiche professionali e particolari documentate competenze del personale	50	1.1	documentata esperienza e attività lavorativa dei professionisti in centri nascita di III livello	50	D
2	Modalità operative per la gestione del servizio	20	2.1	Gestione assenze	15	
			2.2	Modalità di comunicazione con le competenti strutture dell'Azienda Ospedaliera e gestione e tempistica d'invio della turnistica	5	

LOTTO 3 – RADIOLOGIA

RADIOLOGIA OSPEDALE CIVILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 80 turni diurni e notturni di dodici ore (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00) compresi i giorni festivi, in regime di guardia attiva, presso la S.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio", con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo
- refertazione di esami di RM di tutti i distretti corporei
- attività senologica - mammografia ed ecografia mammaria

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

RADIOLOGIA OSPEDALE INFANTILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- fino a nr. 25 turni notturni (in regime di guardia attiva/pronta disponibilità*), dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- fino a nr. 15 turni diurni (in regime di guardia attiva), dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mese), compresi i giorni festivi;

presso la SC Radiologia del Presidio Ospedaliero Infantile "Cesare Arrigo", con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

*** (le guardie attive e le reperibilità dovranno essere quotate con offerte economiche differenti per le due tipologie di prestazioni da parte dell'operatore economico).**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO CRITERIO
1	Risorse umane Impiegate - qualifiche professionali e particolari documentate competenze del personale	50	1.1	Percorso formativo e professionale e competenze ed esperienza documentate dei medici	50	D
2	Modalità operative per la gestione del servizio	20	2.1	Gestione assenze	15	
			2.2	Modalità di comunicazione con le competenti strutture dell'Azienda Ospedaliera e gestione e tempistica d'invio della turnistica	5	

LOTTO 4 – UROLOGIA

Assicurare la copertura delle seguenti prestazioni / mese:

- fino a 30 turni di 12 ore di reperibilità notturna* (dalle ore 20.00 alle ore 08.00)
- fino a 22 turni di 6 ore di guardia attiva (dalle ore 14.00 alle ore 20.00)
- fino a 40 turni di 6 ore di guardia attiva (dalle ore 8.00 alle ore 14.00)
- fino a 8 turni di 12 ore di guardia attiva sab. / dom. (dalle ore 20.00 alle ore 08.00)

presso il Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio"

*** (le guardie attive e le reperibilità dovranno essere quotate con offerte economiche differenti per le due tipologie di prestazioni da parte dell'operatore economico).**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO CRITERIO
1	Risorse umane Impiegate - qualifiche professionali e particolari documentate competenze del personale	50	1.1	Percorso formativo e professionale e competenze ed esperienza documentate dei medici	50	D
2	Modalità operative per la gestione del servizio	20	2.1	Gestione assenze	15	
			2.2	Modalità di comunicazione con le competenti strutture dell'Azienda Ospedaliera e gestione e tempistica d'invio della turnistica	5	

LOTTO 5 (OPZIONALE) - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 20 turni di guardia attiva diurni e/o notturni di dodici ore (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 o dalle ore 20.00 alle ore 08.00), compresi i giorni festivi, presso il Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio" e il Presidio Pediatrico "C. Arrigo" con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO CRITERIO
1	Risorse umane Impiegate - qualifiche professionali e particolari documentate competenze del personale	55	1.1	Percorso formativo e professionale e competenze ed esperienza documentate dei medici. Numero di professionisti con attività significativa negli ultimi 5 anni di almeno due anni, comprovata dal Curriculum Vitae, nelle seguenti specialità: cardiocirurgia, vascolare, toracica, neurochirurgia, chirurgia robotica, analgesia del parto, anestesia pediatrica in bambini di età inferiore ai 6 anni anche con ASA >II	40	D
			1.2	Numero di professionisti con attività significativa negli ultimi 5 anni di almeno due anni in Ospedali sede di DEA di secondo livello comprovata dal Curriculum Vitae	15	
2	Modalità operative per la gestione del servizio	15	2.1	Gestione assenze	12	

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO CRITERIO
			2.2	Modalità di comunicazione con le competenti strutture dell'Azienda Ospedaliera e gestione e tempistica d'invio della turnistica	3	

Si precisa che l'Azienda si riserva l'attivazione del presente lotto di gara durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Il concorrente sarà escluso dal lotto di partecipazione nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia complessiva di punti **36/70**.

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è inferiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è pari o superiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

ART. 16.1- METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale. I coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario di gara, variabili da zero a uno, sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
DISTINTO	0,8
BUONO	0,6
DISCRETO	0,4
SUFFICIENTE	0,2
INSUFFICIENTE	0

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativo con "Punteggio Quantitativo", la Commissione Giudicatrice attribuisce, a ciascuno degli elementi, variabile da 0 a 1 sulla base del metodo proporzionale in rapporto alla migliore offerta considerata. I coefficienti sono poi moltiplicati per il peso attribuito al singolo parametro.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa con "Punteggio Tabellare", la Commissione Giudicatrice procederà attraverso l'attribuzione in base alla presenza o meno della specifica tecnica (ON/OFF), attribuendo punteggio massimo alla caratteristica presente e 0 (zero) alla caratteristica non presente.

ART. 16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula non lineare:

$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$	V_i	coefficiente rispetto al parametro "prezzo" del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
	R_i	Ribasso(*) sull'importo a base d'asta annuale offerto dal concorrente i-simo
	R_{max}	Ribasso(*) sull'importo a base d'asta annuale dell'offerta più conveniente
	α	0,3

La percentuale di ribasso rispetto la base d'asta, viene preventivamente calcolata, per ciascuna offerta sulla base del prezzo offerto in gara. Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il **punteggio massimo attribuibile (30 punti)**.

ART. 16.3 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula:

$P_i = \sum_n [W_i \cdot V_{ai}]$	P_i	punteggio dell'offerta i-esima
	n	numero totale dei criteri di valutazione
	W_i	punteggio massimo attribuito al criterio (i)
	V_{ai}	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero ed uno
	Σ	sommatoria

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato, per ogni lotto, alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica.

Il punteggio totale, infine, per ogni concorrente, sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

Si precisa che il valore risultante dai conteggi terrà conto sino alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione, per ogni lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il verbale di aggiudicazione diventa immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre l'Azienda non sarà vincolata fino all'approvazione del verbale stesso con provvedimento dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento dell'Azienda, previo esperimento dei controlli di legge.

ART. 17 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento della procedura di gara avviene secondo le seguenti fasi e dai seguenti soggetti.

ART. 17.1 – APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una Comunicazione PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Il calendario delle sessioni sarà pubblicato con apposito avviso sulla Piattaforma con anticipo di almeno tre giorni dal suo svolgimento.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma. Per ogni sessione svolta, sarà pubblicato apposito report sulla Piattaforma.

Pertanto, in deroga a quanto prescritto dal Bando Tipo n. 1/2023 approvato con deliberazione dell'A.N.A.C. n. 309 del 27.06.2023 ed in considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate, ad opera del R.U.P.

In seduta riservata, previa pubblicazione della data di svolgimento tramite la sezione "Documentazione di gara", il R.U.P. accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Delle operazioni suddette il R.U.P. redigerà apposito “report” che verrà pubblicato nella sezione “Documentazione di gara”. La pubblicazione tramite la sezione “Documentazione di gara” è valida agli effetti di cui all’art. 29 e all’art.76 del Codice. .

Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né da ARIA né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.

La stazione appaltante può procedere alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Anche in questo caso tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 82 e 99, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla deliberazione n. 464 del 27.07.2022 in vigore del 09.11.2022.

ART. 17.2 - APERTURA DELLA BUSTA TECNICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e in data successiva alla costituzione della Commissione Giudicatrice, il R.U.P. procederà, previa pubblicazione della data di svolgimento delle operazioni tramite la sezione “Documentazione di gara”, all’apertura delle buste telematiche contenenti la “documentazione tecnica” degli operatori economici ammessi.

La documentazione tecnica verrà consegnata alla Commissione Giudicatrice nel corso della prima convocazione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La Commissione Giudicatrice potrà svolgere i lavori anche a distanza come prescritto dall’art. 93 comma 4 del “Codice”.

Su richiesta della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 101 comma 3 del Codice, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 16.3 e individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, comunicandoli al RUP che procederà ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del “Codice”. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Delle operazioni suddette la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale che verrà pubblicato nella sezione “Documentazione di gara”.

ART. 17.3 - APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA

Le sedute per l’apertura delle buste economiche saranno comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara a mezzo di piattaforma Sintel, salva la possibilità della stazione appaltante di aprire le offerte

economiche successivamente alla conclusione della verifica della documentazione amministrativa nell'ipotesi in cui non si debba ricorrere al soccorso istruttorio.

Il Seggio di Gara procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni dal ricevimento della richiesta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex-aequo il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Responsabile del procedimento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Delle operazioni suddette verrà redatto apposito report che verrà pubblicato nella sezione "Documentazione di gara". La pubblicazione nella sezione "Documentazione di gara" è valida agli effetti di cui all'art. 90 del "Codice".

Con riferimento all'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'aggiudicazione offline: in questi casi sarà il R.U.P. a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.

IL SISTEMA SINTEL IN AUTOMATICO:

- effettua la "valutazione" delle offerte economiche attribuendo alle stesse il punteggio "prezzo";
- per i lotti OEPV: provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e, per tutti i lotti, predispone la graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del "Codice";
- individua le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del "Codice";

All'esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. provvederà alla redazione della graduatoria ed alle verifiche necessarie per procedere all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- In caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'allegato "Schema di offerta" ed il prodotto tra gli importi unitari e le quantità indicate nel medesimo documento, prevarranno gli importi unitari ed il R.U.P. procederà al ricalcolo degli importi complessivi;
- In caso di discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito nell'offerta economica generata dal sistema e l'importo complessivo indicato nell'allegato "Schema di offerta" prevarrà il valore indicato nell'allegato "Schema di offerta"; in tale ipotesi il R.U.P. procederà alla formulazione extra Piattaforma della classifica della gara.

- Nel caso in cui il medesimo prodotto sia offerto in più lotti, il prezzo unitario dovrà essere il medesimo, in caso di non corrispondenza l'amministrazione aggiudicatrice ricalcolerà il valore complessivo offerto sulla base del minor prezzo unitario offerto a parità di prodotto

ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari (min. 3 - max 5) di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

L' Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria pubblica, sul proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 19 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base al mercato di riferimento ed al ribasso percentuale praticato, appaia anormalmente bassa. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni ai sensi dell'art. 110 del Codice. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che il ribasso da considerare per la determinazione della soglia di anomalia deve essere quello formulato con riferimento al corrispettivo forfettario annuo da corrispondere per il servizio oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 20 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

I rapporti fra l'AOU AL e gli aggiudicatari dei lotti relativi ai servizi di assistenza medica, sono disciplinati dal presente capitolato e da distinti contratti (di cui si allega una bozza) che vincolano, ad ogni effetto, i contraenti all'atto della relativa stipula.

Il contratto relativo alla gestione del servizio e il presente capitolato speciale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avranno durata dal 01.11.2024 per un periodo di mesi 12..

La stazione appaltante si riserva la facoltà, con riferimento a ciascun lotto:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
- b) di procedere all'aggiudicazione per ogni lotto anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente disciplinare;
- c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- d) di non stipulare, motivatamente, l'Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- e) di procedere all'aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo Lotto.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del FVOE.

Nel caso in cui tali documenti non siano disponibili nel FVOE dovranno essere trasmessi dall'operatore economico attraverso SINTEL a seguito di richiesta dell' Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Le spese relative alla stipula del contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'aggiudicatario. In particolare, sono ad esclusivo carico dell'operatore economico tutte indistintamente le spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Il contratto sarà registrato solamente in caso d'uso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

Come prescritto dall'art. 18 comma 10 del "Codice" rimane a carico del "Contraente" il pagamento dell'imposta di bollo che viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono di seguito indicati i valori dell'imposta di bollo stabiliti dall'allegato I.4 al "Codice":

Fascia di importo contratto I.V.A. esclusa	Valore dell'imposta
Inferiore a Euro 40.000,00	Esente
≥ Euro 40.000,00 < Euro 150.000,00	Euro 40,00
≥ Euro 150.000,00 < Euro 1.000.000,00	Euro 120,00
≥ Euro 1.000.000,00 < Euro 5.000.000,00	Euro 250,00
≥ Euro 5.000.000,00 < Euro 25.000.000,00	Euro 500,00
≥ Euro 25.000.000,00	Euro 1.000,00

L'Agenzia delle Entrate ha precisato con la risoluzione n. 37/E del 18.06.2023 le modalità di versamento dell'imposta ed i codici tributo che il "Contraente" dovrà indicare con la compilazione del Modello F24 ELIDE. Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata in occasione della stipula del contratto mediante lettera commerciale.

ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://trasp.ospedale.al.it/pubblicazioneFtp/DL33/altricorruzione.xml>)

ART. 23 – ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La documentazione tecnica trasmessa dal concorrente dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale).

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice ove si prevede che "In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara" e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della "strumentalità" dell'istanza medesima e della "stretta indispensabilità" dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del lotto, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.106 comma 8 del "Codice".

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del "Codice" Civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 8 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o incopia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa).

TITOLO 2 – CAPITOLATO DI GARA

PARTE I – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 25 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti contrattuali tra l’Azienda Contraente ed i Fornitori sono regolati, in via graduata:

- a) dalle condizioni del presente Capitolato, compresi gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore;
- b) dalle disposizioni degli Atti di Gara (Disciplinare di gara – Capitolato Tecnico/Normativo - Allegati);
- c) da quanto previsto nell’Offerta presentata dal Fornitore in sede di gara;
- d) dal D.Lgs. n. 36/2023;
- e) dalla L. n. 56 del 26 maggio 2023;
- f) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto o difficoltà nell’interpretazione della presente documentazione, gli atti ed i documenti prodotti da codesta Azienda in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dall’Azienda.

Le Parti, nel corso dell’esecuzione del servizio, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico di codesta Azienda e delle Aziende Contraenti, nel rispetto del corrispettivo offerto in sede di gara.

ART. 26 - OGGETTO E DEFINIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L’Accordo Quadro ha ad oggetto la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di adesione, di conclusione e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi che verranno stipulati durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro direttamente tra la Azienda Contraente ed il Fornitore con le modalità di seguito indicate.

Con la stipula dell’Accordo Quadro, per ogni lotto, l’operatore economico, di seguito anche solo Fornitore o Ditta o Aggiudicatario, si impegna a stipulare i Contratti Attuativi, con le modalità disciplinate nei successivi articoli del presente documento.

Il Contratto Attuativo è il contratto stipulato tra la Azienda Contraente e il Fornitore. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Capitolato Tecnico/Prestazionale e nel presente documento, oltre che nell’offerta dell’Aggiudicatario.

La fornitura di quanto richiesto dovrà essere svolta, per ogni lotto, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate e definite nel Capitolato Tecnico/Prestazionale, nonché nell’offerta dell’aggiudicatario, solamente se migliorative.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, senza nessuna pretesa di diritti o oneri di sorta.

In nessun caso i Contratti Attuativi potranno avere ad oggetto servizi di natura diversa da quelli di cui al presente Capitolato.

ART. 27 - STIPULA DELL' ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà secondo le forme stabilite dalla vigente normativa.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda contraente nei confronti dei Fornitori, costituendo il contratto quadro unicamente la forma di regolamentazione per l'adesione ai Contratti Attuativi.

Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto.

Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula dell'Accordo Quadro saranno a carico della Ditta Aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 28 - DESTINATARI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro viene stipulato dall'Azienda e l'Operatore Economico aggiudicatario. L'Azienda contraente, alla luce delle esigenze che dovessero sorgere nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro stipuleranno singoli Contratti Attuativi/Ordinativi di Fornitura alle condizioni previste nel presente documento, nel contratto di Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico/Prestazionale e nella documentazione di gara con il Fornitore.

I Contratti Attuativi avranno ad oggetto la fornitura descritta nel Capitolato Tecnico/Prestazionale, alle condizioni tecniche ed economiche offerte. In nessun caso saranno ammesse richieste concernenti servizi che comportino modifiche sostanziali all'oggetto dell'Accordo Quadro.

ART. 29 - PROCEDURA DI ADESIONE E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La procedura di adesione all'Accordo Quadro potrà avvenire utilizzando i mezzi telematici ed in particolare la piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia. A tale scopo i fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulla piattaforma dedicata.

L'Azienda Contraente procederà, per ogni lotto, all'adesione all'Accordo Quadro indicando a quali opzioni intende aderire, tenendo sempre conto delle percentuali previste per ciascuna opzione prevista.

L'Azienda Contraente richiederà provvederà alla formale adesione all'Accordo Quadro con idoneo provvedimento.

È a carico dell'Azienda Contraente assolvere agli obblighi relativi alla acquisizione del CIG derivato e ai successivi adempimenti con ANAC.

Il Fornitore dovrà trasmettere il Contratto Attuativo controfirmato. Il Fornitore provvederà, inoltre, ad assolvere all'imposta di bollo sul contratto stesso.

All'attivazione di ogni Contratto Attuativo, l'Azienda Contraente si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla procedura di gara, a prescindere dai controlli già effettuati in fase di aggiudicazione del Contratto Quadro.

Le opzioni devono essere previste nel Contratto Attuativo, pertanto l'Azienda Contraente deve richiedere da subito al Fornitore tali opzioni.

Rimarrà comunque nella facoltà dell'Azienda titolare del Contratto attuativo attivare o meno le opzioni con il Fornitore. Le opzioni sono attivabili così come indicato nel Disciplinare di Gara.

ART. 30 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'Azienda e la stipulazione del contratto, per ogni lotto, dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Il contratto, tuttavia, non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati.

ART. 31 - DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'Azienda e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Il contratto, tuttavia, non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatte salve ulteriori cause ostantive previste dalla vigente normativa.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati.

ART. 32 - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, da prestarsi secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 24.
- documentazione comprovante il possesso di una polizza assicurativa di cui al successivo art. 41.
- documentazione ai fini dell'inoltro della richiesta alla Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia;
- in caso di R.T.I.: produzione della copia autenticata dal notaio del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
- nominativi dei soggetti elencati all'art. 14 del presente capitolato;
- quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per il quale l'operatore economico aggiudicatario dovrà rendersi disponibile in concomitanza con la scadenza del termine di cui all'art. 32 del codice, di mancata presentazione della documentazione stabilita, ovvero qualora questa sia inidonea, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare la fornitura scorrendo la graduatoria.

La mancata stipula del contratto per causa o colpa dell'aggiudicatario determinerà a favore del Committente il diritto al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di avvio dell'esecuzione della Contratto in via d'urgenza, ex art. 32 comma 8 ultimo periodo, del Codice, l'aggiudicatario si impegna a darne esecuzione nelle more della sua formalizzazione a semplice richiesta del committente.

Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D. Lgs. 159/2011, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario di produrre la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte della Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia e in particolare:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011

ART. 33 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA L. 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto che sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione dello stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

Al presente contratto è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto.

Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione del presente servizio e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico bancario sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il già menzionato conto dedicato.

Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione.

ART. 34 – ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L’Azienda si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché di richiedere una diversa gestione a livello organizzativo.

L’Azienda si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare o di recedere anticipatamente al periodo di durata contrattuale di uno o più lotti aggiudicati in rapporto a sopravvenute esigenze organizzative e/o fabbisogni di personale, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell’oggetto principale del contratto: in tal caso, verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

ART. 35 - SICUREZZA SUL LAVORO

E’ fatto obbligo all’Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Per le attività oggetto del presente capitolato non si rileva l’esistenza di specifici rischi da interferenza nell’esecuzione delle prestazioni e non si è provveduto, pertanto, alla redazione del D.U.V.R.I.. I costi specifici da interferenza sono da intendersi pari a zero.

Si rimanda all’“Informativa sull’attività dell’A.O. e sui fattori di rischio ad essa correlati” (scaricabile dal sito internet dell’Azienda Ospedaliera) redatta ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti come sopra specificati e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a fornire il proprio documento informativo sui rischi generali.

Per quanto concerne la valutazione specifica dei rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, si rinvia al successivo art. 19.

Il committente e l’appaltatore cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente.

ART. 36 – COPERTURE ASSICURATIVE

Per la copertura di eventuali danni, l'aggiudicatario del lotto prima della sottoscrizione del contratto, oltre al deposito cauzionale definitivo, dovrà fornire prova di aver stipulato una polizza assicurativa, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € 2.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Azienda.

ART. 37 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Azienda effettuerà i pagamenti in favore del fornitore secondo le modalità di seguito delineate, e comunque previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni del contratto siano state rispettate; in caso contrario, il termine si intende sospeso fino alla completa risoluzione delle problematiche in osservanza di quanto indicato in capitolato.

Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.

I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti:

Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"

Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria

Partita IVA 01640560064

Il Fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica il Codice Univoco Ufficio assegnato a questa Azienda dal Portale MEF per la fatturazione elettronica: UFG1CK, il riferimento al numero d'ordine corrispondente e il CIG assegnato al presente contratto.

Si precisa che l'Azienda è sottoposta al regime fiscale di split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all'ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. La mancata trasmissione o la mancata regolarizzazione della documentazione contabile richiesta dall'Azienda per provvedere al pagamento delle fatture, nel termine fissato di 30 giorni, comporta l'automatica messa in mora del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt.1206 e ss. del C.C., fatta salva la facoltà dell'Azienda di stornare la fattura e/o di chiedere l'emissione di nota di accredito.

L'eventuale cessione di crediti da corrispettivo d'appalto è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice, qualora questa non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

ART. 38 – PENALITÀ

Qualora, nel corso del contratto il servizio non fosse conforme a quanto espressamente previsto nel presente capitolato speciale, verranno applicate, a carico dell'affidatario le seguenti penali, salvo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito:

- in caso di impiego per singolo turno effettuato di personale medico inadeguato a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, a seguito di nota di contestazione formale trasmessa dal D.E.C., non verrà corrisposto l'importo delle prestazioni svolte e verrà, altresì, applicata una penale fino a € 800,00;
- in caso di mancato utilizzo dei badge forniti dall'Azienda per l'attestazione delle prestazioni svolte dai professionisti: da € 100,00 a € 300,00 per ogni infrazione, commisurata alla gravità e frequenza del mancato utilizzo dei dispositivi di timbratura;
- in caso di mancato utilizzo dei token per la sottoscrizione digitale di verbali e referti da parte dei professionisti: da € 100,00 a € 300,00 per ogni infrazione;
- In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad Euro 800,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.
- mancata effettuazione di attività previste o prescritte dal capitolato da cui derivi un danno a carico dell'Azienda: da € 300,00 a € 600,00 per ogni infrazione, commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi;
- in caso di mancata trasmissione nei termini previsti della turnazione mensile, al verificarsi del primo episodio seguirà richiamo formale; dal secondo episodio in poi verrà applicata una penale come di seguito descritto:
 - € 500,00 se 1 giorno di ritardo;
 - € 600,00 se 2 giorni di ritardo;
 - € 700,00 se 3 giorni di ritardo;
 - € 800,00 se 4 giorni di ritardo;
 - € 900,00 se 5 giorni di ritardo.
- in caso mancata copertura dei turni, al verificarsi del primo episodio verrà applicata una penale di € 800,00; dal secondo episodio in poi verrà applicata una penale pari a € 1.200,00 per ogni turno scoperto;
- in caso di prestazione sanitaria o comportamento del personale in turno che comportino gravi negligenze professionali nell'espletamento del servizio verrà applicata una penale fino a € 800,00 per ogni infrazione;
- In caso di impiego di professionisti non iscritti all'Ordine dei Medici o per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione, sarà applicata una penalità pari ad Euro 5.000,00 per ciascun caso accertato, oltre ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di effettivo servizio del professionista;

L'Azienda farà pervenire, a mezzo PEC, all'aggiudicatario le osservazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali egli dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Il soggetto incaricato non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sulla funzionalità del sistema, se non preventivamente comunicate per iscritto, in quanto prevedibili e sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi mossi, entro 5 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Azienda.

L'Azienda emetterà fattura per l'importo della penale che dovrà essere pagata oppure scontata direttamente dall'Azienda in fase di liquidazione delle fatture.

Sono fatte salve le norme relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 39 - RECESSO

L'Azienda, in relazione a futuri imprevisti e imprevedibili mutamenti nell'organizzazione e nei fabbisogni dei servizi oggetto del presente appalto, all'indisponibilità delle risorse economiche, al livello insoddisfacente del servizio, o qualora, prima del termine di scadenza dello stesso siano attivati contratti da parte di strutture nazionali e/o regionali d'acquisto tali da assicurare migliori condizioni di fornitura, si riserva il diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C.

I primi tre mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione circa la prestazione del servizio, l'Azienda durante tale periodo potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di dieci (10) giorni senza che il Fornitore possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali esso dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare.

Al Fornitore spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

La data del recesso deve essere comunicata mediante PEC ed avrà effetto quindici giorni dopo il ricevimento di tale comunicazione.

ART. - 40 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della ditta appaltatrice, l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art.1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- a) Nel caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal I Codice dei Contratti pubblici;
- b) nel caso di cessione del contratto;
- c) nel caso di subappalto non autorizzato;
- d) nel caso in cui ripetute gravi inadempienze nella gestione del contratto abbiano comportato gravi ripercussioni sulle tempistiche e sulla qualità, correttezza e legittimità della procedura;
- e) quando nel corso dell'appalto, per la terza volta si sia dovuto applicare le penali previste;
- f) scioglimento, fusione, cessione, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il fornitore;
- g) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- h) mancato inizio del servizio alla data fissata dal presente capitolato o interruzione dello stesso;
- i) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- l) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- m) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- n) in caso di mancato adeguamento dell'importo orario offerto in sede di gara a seguito di approvazione da parte di ANAC dei prezzi di riferimento per i servizi oggetto del presente capitolato, come previsto dall'art. 10, comma 3, della L. 26 maggio 2023 n. 56, durante la vigenza del rapporto contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda di volersi avvalere della clausola risolutiva, riservandosi la facoltà di rivalersi sul soggetto affidatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'aggiudicatario della gara, l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo graduato di gara (ove presente) alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo graduato le aziende sanitarie si riservano la facoltà di interpellare il terzo graduato di gara (ove presente) e di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora il soggetto affidatario:

- non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- non esegua le prestazioni ad essa connesse in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- non impieghi personale con i requisiti concordati;
- non si attenga alla "turnazione-tipo" presentata in sede di gara per la programmazione del servizio;
- non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136 del 13.08.2010, si procederà ad immediata risoluzione contrattuale, qualora:

- l'aggiudicatario non assuma gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla precitata legge;
- le transazioni relative al contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

La risoluzione per una delle su indicate cause si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'aggiudicatario, della dichiarazione con la quale l'Azienda Ospedaliera comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva, fatto salvo il diritto di richiesta di risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Contraente, l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi dei servizi. Nessun indennizzo è dovuto al "Contraente" inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento amministrativo del quale viene data comunicazione al soggetto affidatario. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Azienda di affidare a terzi i servizi, in danno del "Contraente" inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il "Contraente" dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il "Contraente" dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

PARTE II - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 41 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è il conferimento del servizio di assistenza medica finalizzata a garantire un supporto medico professionale, mediante copertura di parte dei turni - diurni e notturni - di guardia attiva e/o di reperibilità **NON CONSECUTIVI** al fine di assicurare la costante presenza di un medico per turno presso le seguenti strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria: ANESTESIA E RIANIMAZIONE – MEDICINA D'EMERGENZA/URGENZA — OSTETRICIA E GINECOLOGIA – RADIOLOGIA –UROLOGIA, tramite personale in possesso dei requisiti specificati nel presente capitolato.

Il servizio, composto in specifici ed autonomi lotti, comprende il conferimento in forma esternalizzata della assistenza medica necessaria alle strutture complesse dell'Azienda sopra indicate.

Ai fini della formulazione dell'offerta il mese dovrà sempre essere calcolato sul dato medio di trenta giorni con quattro festivi, all'atto della emissione fattura essa sarà rapportata alla reale situazione del mesi di riferimento.

Le prestazioni richieste prevedono che durante tali turni il personale medico impiegato svolgerà attività assistenziali di carattere medico, in regime ordinario e di urgenza, attenendosi alle linee guida ed ai protocolli in uso presso le suddette strutture sanitarie, nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative alla materia.

Si forniscono i seguenti **dati di attività ed informazioni generali** sulle strutture oggetto del presente appalto di servizi:

- Per la descrizione delle attività svolte e dell'articolazione della Struttura **ANESTESIA E RIANIMAZIONE** si rimanda al sito internet dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria: <https://www.ospedale.al.it/sc-anestesia-e-rianimazione-1-ss-blocchi-operatori-aziendali/>
- Per la descrizione delle attività svolte e dell'articolazione della Struttura **MEDICINA D'EMERGENZA / URGENZA** si rimanda al sito internet dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria: <https://www.ospedale.al.it/sc-mecau-medicina-e-chirurgia-daccettazione-e-durgenza/>
- Per la descrizione delle attività svolte e dell'articolazione della Struttura **OSTETRICIA E GINECOLOGIA** si rimanda al sito internet dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria: <https://www.ospedale.al.it/sc-ostetricia-e-ginecologia/>
- Per la descrizione delle attività svolte e dell'articolazione della Struttura **RADIOLOGIA** si rimanda al sito internet dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria: <https://www.ospedale.al.it/sc-radiologia/>
- Per la descrizione delle attività svolte e dell'articolazione della Struttura **UROLOGIA** si rimanda al sito internet dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria: <https://www.ospedale.al.it/it/struttura-sanitaria/urologia>

Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno svolte, per ogni lotto, secondo i seguenti fabbisogni:

LOTTO 1 – MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 10 turni diurni (dalle ore 08.00 alle ore 20.00) di dodici ore, compresi i giorni festivi

- fino a nr. 30 turni notturni (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) di dodici ore, compresi i giorni festivi presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio", con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura.

LOTTO 2 – OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- fino a nr. 30 turni notturni di dodici ore (dalle ore 20.00 alle ore 08.00), compresi i giorni festivi, di guardia attiva presso il Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio";
- fino a nr. 25 turni di guardia attiva diurna (dalle ore 08.00 alle ore 20.00);
- fino a nr. 20 turni di guardia attiva / reperibilità* notturna (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) e guardia attiva / reperibilità* prefestiva/festiva (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00), con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura.

LOTTO 3 - RADIOLOGIA

RADIOLOGIA OSPEDALE CIVILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 80 turni diurni e notturni di dodici ore (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00) compresi i giorni festivi, in regime di guardia attiva, presso la S.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio, con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo
- refertazione di esami di RM di tutti i distretti corporei
- attività senologica - mammografia ed ecografia mammaria

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

RADIOLOGIA OSPEDALE INFANTILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- fino a nr. 25 turni notturni (in regime di guardia attiva/pronta disponibilità*), dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- fino a nr. 15 turni diurni (in regime di guardia attiva), dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mese), compresi i giorni festivi;

presso la SC Radiologia del Presidio Ospedaliero Infantile "Cesare Arrigo", con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

LOTTO 4 – UROLOGIA

Assicurare la copertura delle seguenti prestazioni / mese:

- fino a 30 turni di 12 ore di reperibilità notturna* (dalle ore 20.00 alle ore 08.00)
- fino a 22 turni di 6 ore di guardia attiva (dalle ore 14.00 alle ore 20.00)
- fino a 40 turni di 6 ore di guardia attiva (dalle ore 8.00 alle ore 14.00)
- fino a 8 turni di 12 ore di guardia attiva sab. / dom. (dalle ore 20.00 alle ore 08.00)

presso il Presidio Ospedaliero “SS. Antonio e Biagio”

LOTTO 5 – ANESTESIA E RIANIMAZIONE (OPZIONALE)

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 20 turni di guardia attiva diurni e/o notturni di dodici ore (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 o dalle ore 20.00 alle ore 08.00), compresi i giorni festivi, presso il Presidio Ospedaliero “SS. Antonio e Biagio” e il Presidio Pediatrico “C. Arrigo” con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura

Tutte le attività sono subordinate alle procedure relative al Sistema Qualità della S.C. di riferimento, che verranno messe a disposizione del personale operante, oltre ad essere sottoposte alle procedure operative e ai DVA aziendali come per tutte le altre strutture dell’Azienda.

La turnazione sarà predisposta dall’affidatario del servizio ed inviata al Responsabile/Direttore di struttura per la verifica della completezza del servizio da erogare e la formulazione di eventuali modifiche/integrazioni. Qualora la turnazione risultasse inadeguata la stessa dovrà essere riformulata nei tempi idonei a garantire la prestazione e comunque entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente. Qualora la calendarizzazione di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si intende fissato al giorno lavorativo precedente.

L’attestazione delle presenze del personale medico verrà comprovata esclusivamente con timbrature mediante uso del “badge” fornito dall’Azienda.

Nel caso in cui si verificassero necessità diverse da quelle sopra indicate, su richiesta del Direttore della S.C. la ditta aggiudicataria dovrà garantire gli eventuali Interventi richiesti, anche con orari diversi da quelli indicati nel presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l’esecuzione del servizio, garantendo in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l’utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l’autonomia gestionale del servizio richiesto;
- l’effettuazione del servizio da parte di personale medico con specializzazione;
- l’assunzione del rischio d’impresa;
- la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale medico.

Per l’esercizio del servizio in oggetto sono richiesti, a pena di esclusione, per i professionisti che svolgeranno l’attività di assistenza, i seguenti **requisiti comuni a tutti i lotti:**

- a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Specializzazione nel settore di attività indicato per il lotto di riferimento o titolo equipollente/affine ove previsto dalla vigente normativa;
- sino al 31 dicembre 2025 (ai sensi del DL 30 marzo 2023 n. 34 convertito nella Legge 26 maggio 2023 n. 56) per l’attività nelle strutture di emergenza e urgenza non è necessario il possesso del diploma di specializzazione se l’interessato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, ha maturato presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi;

- inoltre, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 483/97 (vale a dire il 31 gennaio 1998) è esentato dalla specializzazione nella disciplina, solo se nella stessa data ricopriva un posto di ruolo nella disciplina medesima.
- c) Possesso dei crediti ECM e degli attestati di formazione nel campo specifico;
 - d) Esperienza lavorativa in strutture pubbliche e/o private con documentata attività nella disciplina di settore (l'esperienza lavorativa dovrà esplicitamente comparire nei C.V. presentati al fine di poter essere oggetto di valutazione qualitativa);
 - e) Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale*;
 - f) Riconoscimento del titolo di studio conseguito in paese straniero: per l'accesso alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 28 quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento, i candidati partecipano alle prove selettive ma sono immessi in servizio solo a seguito di presentazione del suddetto decreto.
 - g) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
 - h) Possesso di idonea polizza assicurativa professionale;
 - i) Credenziali SPID o, in alternativa, possesso di C.I.E. (carta di identità elettronica);
 - j) Conoscenze informatiche di base dei principali programmi e prodotti informatici per essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Azienda.

La documentazione di cui ai punti summenzionati deve essere trasmessa alla S.C. Area politiche risorse umane per le verifiche di competenza.

* Nel caso in cui per l'erogazione del servizio venga impiegato personale di nazionalità e lingua straniera l'aggiudicatario dovrà certificare, per iscritto e per ogni singolo operatore, il possesso della capacità linguistica idonea a completare la documentazione aziendale con quanto richiesto rispetto al ruolo ricoperto e sostenere un normale colloquio, relativo alle specifiche competenze professionali, con i pazienti e con il personale sanitario.

Qualora dall'esito del colloquio o, anche successivamente in occasione dello svolgimento dell'attività si verificasse una insufficiente conoscenza della lingua italiana, l'Azienda revocherà a tale medico l'autorizzazione all'esercizio della professione presso le proprie sedi.

Requisiti specifici per lotto:

LOTTO 1 – MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA

- Specializzazione nel settore di attività indicato per il lotto di riferimento o titolo equipollente/affine, ai sensi della vigente normativa.
- Abilitazione al servizio di emergenza territoriale 118.
- Comprovata esperienza di lavoro in P.S. (almeno tre anni o 3000 ore).

LOTTO 2 – OSTETRICIA E GINECOLOGIA

- Specializzazione nel settore di attività indicato per il lotto di riferimento in centri nascita di III livello.

LOTTO 3 – RADIOLOGIA

- Specializzazione nel settore di attività indicato per il lotto di riferimento e possesso di competenze specifiche per l'esecuzione delle seguenti prestazioni radiologiche:
- refertazione di esami di radiologia tradizionale

- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo
- refertazione di esami di RM di tutti i distretti corporei
- attività senologica - mammografia ed ecografia mammaria

LOTTO 4 – UROLOGIA

- Specializzazione nel settore di attività indicato per il lotto di riferimento o titolo equipollente/affine, ai sensi della vigente normativa.

LOTTO 5 – ANESTESIA E RIANIMAZIONE (OPZIONALE)

- Specializzazione nel settore di attività indicato per il lotto di riferimento e documentata esperienza e attività lavorativa dei professionisti.

Il servizio proposto dal soggetto aggiudicatario dovrà essere effettuato a propria cura, rischio e spese, con organizzazione dello stesso nei tempi e luoghi indicati dal presente capitolato: tali condizioni non possono rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto di cui l'appaltatore è stato pienamente edotto e di cui ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

I Protocolli operativi sanitari in uso presso la struttura saranno messi a disposizione dei professionisti individuati dalla ditta aggiudicataria per la gestione dei turni, per opportuna condivisione e conoscenza, preliminarmente all'avvio del servizio.

Viene data la possibilità di accesso al servizio mensa al costo / tariffa previsto per il personale esterno ai sensi del vigente regolamento aziendale.

ART. 42 - PERSONALE

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dovrà impiegare personale in possesso dei requisiti sopra indicati.

L'appaltatore garantirà la continuità del servizio, anche in caso di assenza di un operatore, provvedendo alla sostituzione con altra idonea unità lavorativa di pari qualifica, previa autorizzazione della struttura competente.

Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.

Le parti concordano che le variazioni dei nominativi dei medici rispetto a quelli indicati nella programmazione mensile dovranno avvenire mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo fax o e-mail, al Direttore della struttura competente ed alla S.C. Area politiche risorse umane.

In ogni caso, per gravi e comprovati motivi di impedimento del medico previsto nel turno, ovvero per cause di forza maggiore, l'Azienda autorizzerà eccezionalmente l'aggiudicatario alla sostituzione del medico impossibilitato alla prestazione lavorativa mediante un altro medico il cui nominativo insieme al curriculum verranno trasmessi tempestivamente al Direttore della struttura competente.

Il personale dovrà, inoltre, essere in possesso di idoneità fisica all'impiego ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana. Le divise ed il cartellino identificativo dei professionisti sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

I nominativi dei professionisti impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno trasmessi a spesa e cura del Contraente, dietro semplice richiesta della Azienda e dovranno coincidere con i curricula che il Contraente si impegna a trasmettere e documentare entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento del presente contratto.

Il Contraente dovrà trasmettere, nel caso si verifichino variazioni, l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla variazione medesima.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare la puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 43 – RESPONSABILE/COORDINATORE DEL SERVIZIO

In forza dell'affidamento l'aggiudicatario del servizio dovrà sempre nominare il "Coordinatore tecnico operativo" che rappresenta, a tutti gli effetti, **l'unico responsabile e interlocutore nei confronti dell'Azienda** e deve garantire la qualità del servizio reso, in accordo alle sole procedure adottate per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, che hanno formato oggetto del Progetto Tecnico presentato in sede di partecipazione alla gara, garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo (compreso l'assolvimento degli obblighi ECM).

Il Responsabile del servizio, indicato dalla ditta partecipante all'atto della presentazione dell'offerta, deve coordinare l'intera organizzazione del lavoro e di tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto, effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato delle risorse destinate al servizio e costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e si rapporterà con il DEC o suo sostituto.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Responsabile del servizio, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Responsabile di servizio o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a spese della Ditta aggiudicataria.

ART. 44 - OBBLIGHI AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Il Fornitore si assume la responsabilità dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione delle prestazioni richieste e, pertanto, non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione, unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Azienda o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti al Fornitore stesso.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi, restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Il Fornitore è tenuto a seguire le iscrizioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.

Il contraente a cui verrà conferito il servizio dovrà provvedere, in assoluta autonomia, alla programmazione dei turni del personale medico impiegato nella commessa ed all'effettuazione delle prestazioni richieste nelle reperibilità e nelle guardie, comprese le prestazioni di consulenza al Pronto Soccorso durante i turni e di reperibilità.

Pertanto, sono a carico del contraente la programmazione compatibilmente con l'organizzazione generale del reparto, l'attività informativa ai pazienti e la raccolta del relativo consenso, sia per l'erogazione della prestazione sanitaria, sia per il trattamento dei dati personali, compresi quelli c.d. "sensibili".

Sono, parimenti, a carico del contraente la redazione in modo chiaro e corretto di tutta la documentazione medica necessaria (referti, cartelle cliniche, ecc.) nonché le sostituzioni del proprio personale impossibilitato a qualsiasi titolo ad effettuare le prestazioni oggetto del presente servizio.

Il personale medico dovrà firmare digitalmente i referti con utilizzo di apposito "token" fornito dall'Azienda Ospedaliero Universitaria e che sarà addebitato al professionista al momento della sottoscrizione del contratto.

Il gestore del servizio sarà, pertanto, ritenuto responsabile nei confronti dell'Amministrazione di eventuali danni ogni qualvolta venga accertato che si siano verificate violazioni alle direttive impartite dall'Amministrazione.

La ditta dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa del rischio professionale verso terzi dell'attività del proprio personale per tutta la durata dell'appalto.

La corresponsione della retribuzione verrà effettuata esclusivamente e direttamente da parte del Contraente.

A tale proposito, si precisa che l'Azienda non interviene nelle decisioni afferenti la corresponsione delle retribuzioni e le concessioni di permessi e periodi feriali ai professionisti del Contraente, cui spetta il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

ART. 45 - DOVERI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO

I professionisti non avranno alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda e dovranno garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato.

I professionisti dovranno essere presenti sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il Contraente e l'Azienda e, al termine del servizio dovranno lasciare i locali della struttura.

I professionisti sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento del personale che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa.

Il Contraente è comunque responsabile del comportamento dei professionisti e delle inosservanze al presente capitolato.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre, i professionisti, durante l'espletamento del servizio, dovranno tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 e s.m.i..

Il Contraente ed i propri professionisti dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'Azienda che agli ospiti.

Il raggiungimento della postazione di lavoro ed eventuali pasti sono ad esclusivo carico del Contraente.

ART. 46 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il contraente dovrà assicurare al personale medico impiegato nel servizio una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato alla flessibilità e alla personalizzazione;
- c) comunicazione corretta fra gli operatori;
- d) rapporto con i familiari;
- e) qualità dell'assistenza;
- f) lavorare in gruppo;
- g) rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il personale impiegato, inoltre, dovrà essere sempre aggiornato con riferimento agli obblighi formativi specifici del settore oggetto del presente servizio e conseguire la soglia minima di punteggio E.C.M. previsto

dalla normativa vigente e dovranno essere prodotti gli attestati relativi al punteggio ECM e quelli di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., erogati secondo quanto previsto dall'Accordo 21/12/2011.

ART. 47 - DISPOSIZIONI SANITARIE

I professionisti impiegati nel servizio devono essere in possesso del "Giudizio di idoneità alla mansione specifica", espresso dal Medico Competente del fornitore del servizio, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i.. Copia della documentazione deve essere inviata alla S.C. Area Politiche Risorse Umane.

I professionisti dovranno essere sottoposti, a cura e spese del fornitore del servizio, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'Azienda potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente del Fornitore.

Nel caso in cui per il personale medico che accede alle zone classificate dei Presidi Ospedalieri si configuri la classificazione come "esposto a rischio da radiazioni ionizzanti" risulterà necessario attivare le misure di coordinamento di radioprotezione tra le aziende.

In particolare, trattandosi di lavoratori esterni il datore di lavoro esterno assume il ruolo di "Datore di lavoro", l'Azienda quello di "Esercente le zone classificate" e il lavoratore quello di "Lavoratore esterno" ai sensi del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. per i quali vige quanto disposto dagli artt. 112 e 113 del citato Decreto.

Allo scopo di garantire le necessarie azioni di coordinamento per l'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione previsti dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., il datore di lavoro dei lavoratori esterni dovrà inviare all'Azienda gli esiti di quanto previsto all'art. 112 ed in particolare:

- la classificazione, ai fini della radioprotezione da parte del proprio Esperto di Radioprotezione, del lavoratore che frequenterà l'Azienda con data di inizio e fine del periodo di lavoro;
- l'avvio della sorveglianza sanitaria del lavoratore, se classificato come "lavoratore esposto", da parte del proprio medico autorizzato trasmettendo all'Azienda il relativo giudizio di idoneità;
- l'avvenuta informazione e formazione secondo quanto previsto all'art. 111 relativa ai contenuti generali della radioprotezione dei lavoratori;
- l'istituzione del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori classificati di categoria A;
- la definizione, di concerto con l'esercente delle zone classificate, del vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgersi presso l'Azienda.

L'Azienda, in qualità di "esercente le zone classificate", assicurerà il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 113 del già citato Decreto.

A tal fine si comunica che l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda è la Dott.ssa Paola Isoardi, Direttore della S.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda stessa e si propone l'adozione dei seguenti vincoli di dose efficace: per i lavoratori classificati in "Categoria A" 6 mSv/anno, per i lavoratori classificati in "Categoria B" 3 mSv/anno, e per i lavoratori classificati come "Non Esposti" 0,5 mSv/anno.

ART. 48 – UTILIZZO APPARECCHIATURE

I singoli professionisti dovranno utilizzare i sistemi informatici (ivi compresi i "token" forniti per firmare digitalmente i referti) e le apparecchiature elettromedicali in dotazione alle strutture dell'Azienda presso le quali saranno impiegati, seguendo scrupolosamente le istruzioni e le direttive stabilite dal Direttore delle stesse, o suo sostituto, secondo le norme di buona tecnica relative all'attività svolta.

PARTE II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 49 – SCIOPERO O ASTENSIONE DAL LAVORO

Essendo il servizio oggetto di “pubblica utilità”, la ditta appaltatrice per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

L’Impresa deve assicurare la regolare continuità del servizio oggetto del presente capitolato. Il Coordinatore responsabile dell’Impresa ha l’obbligo di comunicare immediatamente e per iscritto qualsiasi interruzione e/o non esecuzione del servizio indicando la causa di forza maggiore che ne preclude l’esperimento.

In caso di sciopero o di agitazione del personale dipendente dell’Impresa, quest’ultima, oltre a comunicarne le relative modalità 48 ore prima, dovrà comunque assicurare l’esecuzione del servizio in base alla normativa vigente. Saranno detratti dal canone gli importi relativi alle prestazioni non effettuate.

ART. 50 – DOVERI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO

I professionisti non avranno alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell’Azienda e dovranno garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato.

I professionisti dovranno essere presenti sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il Contraente e l’Azienda e, al termine del servizio dovranno lasciare i locali della struttura.

I professionisti sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

L’Azienda può richiedere l’allontanamento del personale che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa.

Il Contraente è comunque responsabile del comportamento dei professionisti e delle inosservanze al presente capitolato.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre, i professionisti, durante l’espletamento del servizio, dovranno tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall’art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 e s.m.i..

Il Contraente ed i propri professionisti dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l’espletamento del servizio, sia che siano riferite all’organizzazione e alle attività dell’Azienda che agli ospiti.

Il raggiungimento della postazione di lavoro ed eventuali pasti sono ad esclusivo carico del Contraente.

ART. 51 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come specificato all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto i rischi associati alle interferenze causate dal servizio in oggetto si ritengono trascurabili e/o di lieve entità e possono, quindi, essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi ed osservando le prescrizioni che verranno stabilite con l’aggiudicatario. A tal fine, la ditta si renderà disponibile allo scambio di informazioni e dovrà verificare che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte e/o di altro personale presente.

Pertanto, gli oneri di sicurezza relativi risultano pari a Euro 0 (zero).

Si precisa che a seguito delle modalità di espletamento del servizio sarà valutata l’opportunità di indire una riunione di cooperazione e coordinamento ai fini di ulteriori valutazioni su eventuale insorgenza di rischi da interferenze.

Si rinvia ai documenti sui fattori di rischio predisposti di ciascuna azienda sanitaria.

ART. 52 – INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI PERIODICI

Il Committente nominerà, per ogni lotto del presente appalto, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del codice, per la verifica ed il controllo in corso d'opera della perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché di quelle dichiarate nell'offerta di aggiudicazione. Il D.E.C., nell'esercizio della propria attività, potrà anche avvalersi di assistenti. I controlli da parte del Committente e le prescrizioni dettate dal D.E.C. non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle normative vigenti.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, l'Azienda potrà compiere tramite gli uffici competenti: verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza, acquisendo la relativa documentazione; controllo generale per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari del servizio e vigilanza sulla perfetta rispondenza dell'organizzazione del servizio reso rispetto a quanto previsto nel contratto; controllo delle procedure.

L'Appaltatore è tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l'Azienda nell'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da renderla efficace ed effettiva.

L'Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad apportare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all'Azienda la disponibilità di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà nominare un **Referente** in grado di garantire le prestazioni richieste, di organizzare e gestire il personale e di rispondere per tutti gli adempimenti previsti dal capitolato.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate, rispetto a quelle indicate come minime nel presente capitolato ed eventualmente integrate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore ad avvenuta aggiudicazione e potranno, sia prima dell'affidamento del servizio che nel corso di esecuzione dello stesso, essere integrate e/o modificate al fine di garantire la correttezza nell'espletamento del servizio e il raggiungimento di un sufficiente livello di sicurezza, ad insindacabile giudizio del D.E.C. e del R.U.P., senza per questo creare alcun diritto a maggiori compensi.

ART. 53 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso di inosservanza di detta normativa. Al presente servizio è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto.

Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 54 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dalle aziende sanitarie appaltatrici è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (G.D.P.R.), nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo, l'Azienda informa di quanto segue:

- Titolari del trattamento dei dati sono:
- A.O.U. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo con sede legale in Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (mail istituzionale info@ospedale.al.it Pec asolessandria@pec.ospedale.al.it)
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dell'AOU AL: Dott.ssa Silvia Straneo - dpo@ospedale.al.it
- Il trattamento dei dati personali delle aziende sanitarie appaltatrici o dei loro collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e, in particolare, di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento.
- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata.
- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche esclusivamente da soggetti incaricati dai Titolari, autorizzati ed istruiti in tal senso o eventualmente da imprese espressamente nominate come Responsabili del Trattamento, e sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di interessato.
- Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:
 - Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
 - Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
 - Adozione di norme vincolanti autorizzate dall'Autorità Garante;
 - Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU/USA).
- Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, i Titolari forniranno comunque un'informazione specifica al riguardo;
- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell'appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei loro Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle Autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo, in conformità agli artt. 77 e 79 dello stesso.

ART. 55 – FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria

ART. 56 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nel Decreto Legislativo nr. 36/2023 nel Codice Civile.

Non sono opponibili eventuali successive intese verbali con chiunque prese.

Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art. 1341 c.c. contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle condizioni generali del contratto di cui all'art.1341 c.c. si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale.

L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'aziende sanitarie.

Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**